



## LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA

### Seconda Sezione Civile

La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

Dr Giovanni Dipietro Presidente  
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere  
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.

Ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. 647/2025 V.G., promosso da:

*Parte\_1*, (C.F. *C.F.\_1*), nato a Messina l'8.3.1972, titolare dell'omonima Impresa di Costruzioni (P.IVA *P.IVA\_1*), con sede in Messina, in via Lenzi n. 4, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Primo Settembre n. 116, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pustorino (C.F. *C.F.\_2*) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

- reclamante -

nei confronti di

*CP\_1* (P.IVA *P.IVA\_2*), con sede legale in Roma, Piazza della Marina n. 1, in persona del legale rappresentante e amministratore *pro tempore*, Geom. *CP\_2*, quale avente causa della società *CP\_3* (P.IVA *P.IVA\_3*), giusta atto di fusione per incorporazione del 28.11.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Enrico Bellavia (C.F. *C.F.\_3*);

- reclamata -

\*\*\*\*\*

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.09.2025, esaminati gli atti e le note depositate dalle parti;

### OSSERVA

Con decreto n. 5616/2025 del 23.07.2025 (nel procedimento iscritto al n. 3293/2025 R.V.G.) il Tribunale di Catania, in persona del Presidente dott. Francesco Cardile, ha accolto l'istanza ex art. 825 c. 1 c.p.c. proposta da *CP\_1* dichiarando esecutivo il lodo arbitrale depositato il 18.06.2025.

Avverso detta decisione, **Parte\_1** ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 825 c. 3 c.p.c., contestando la pronuncia per improcedibilità della domanda di exequatur e per violazione dell'art. 825 c.p.c. in relazione all'art. 808 ter c.p.c.

**CP\_1** si è costituita deducendo l'infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto.

Con riguardo alla preliminare eccezione di improcedibilità dell'istanza ex art. 825 c.p.c., così come prospettata da parte reclamante, essa è da ritenersi infondata per le ragioni che seguono.

Dal deposito del lodo arbitrale e dell'atto di accesso agli arbitri (v. doc. 1 e 2 fascicolo di I grado parte reclamata), il Tribunale ha avuto modo di compiere le verifiche formali necessarie a constatare la sussistenza della convenzione d'arbitrato.

Difatti, a pag. 2 del lodo arbitrale e a pag. 9 dell'atto di accesso agli arbitri, viene espressamente richiamato l'art. 26 (rubricato: "Clausola compromissoria") del contratto di subaffidamento di lavori edilizi, stipulato in data 1.6.2022 tra le parti del presente giudizio, articolo che, seppur citato non interamente, ha consentito al Giudice di prime cure di verificare formalmente la presenza della predetta convenzione.

È inoltre da escludere l'applicabilità per analogia della disciplina prevista dall'art. 839 c.p.c. in materia di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri, e della corrispondente giurisprudenza della Suprema Corte citata dal reclamante in seno alle note autorizzate, in quanto trattasi di distinte procedure finalizzate a scopi differenti.

Peraltro, posto che l'art. 825 c.p.c. non prevede alcun termine decadenziale entro il quale depositare la convenzione d'arbitrato, l'omessa allegazione è stata sanata dalla produzione di parte reclamante del contratto di subaffidamento (v. all. 2 del reclamo), produzione non contestata dalla reclamata e che consente a questa Corte di dirimere la controversia, statuendo sulla natura rituale o irrituale/libera dell'arbitrato oggetto di lite.

Al riguardo, parte reclamante lamenta che dal tenore letterale della convenzione arbitrale non possa scaturire altra interpretazione se non quella dell'arbitrato libero, e che pertanto la decisione del collegio arbitrale delibata come lodo in realtà non dovesse essere altro che una determinazione contrattuale.

Il suddetto motivo di reclamo è da ritenersi fondato.

All'art. 26 del contratto di subaffidamento stipulato, rubricato "Clausola compromissoria", le parti hanno così pattuito: "*Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesso ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Catania, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante designazione ad opera del presidente dell'ANCE Nazionale; qualora una delle parti non provvedesse a*

*designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC, l'arbitro sarà designato dal Presidente dell'ANCE Nazionale su istanza della parte più diligente.*

*Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitrato libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.*

*Ognuna delle parti si farà carico delle spese ed onorari relativi all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese ed onorari relativi al terzo arbitro salva ogni diversa statuizione che potrà decidere il costituendo collegio arbitrale. Nell'emettendo lodo il Collegio potrà determinare di addebitare la parte soccombente tutti i costi di giudizio, nella misura ritenuta opportuna. Per ogni questione di competenza esclusiva del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Catania.”*

Sotto il profilo ermeneutico, sarà necessario prendere le mosse dal tenore letterale delle parole e delle espressioni adoperate, e soltanto ove questo risulti ambiguo ed equivoco si potrà ricorrere ai canoni strettamente interpretativi previsti agli artt. 1362 e ss. c.c., andando ad indagare la comune intenzione delle parti, eccedendo il senso letterale delle parole utilizzate dai contraenti (*ex plurimis* Cass. Civile, Sez. III, n. 6444/2025; Cass. Civile, Sez. I, n. 10967/2023; Cass. Civile, Sez. II, n. 33451/2021).

In particolare, risulta piuttosto dirimente il secondo comma dell'art. 26 secondo cui: “*Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitrato libero senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purché con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio”.*

Difatti, non vi è dubbio che, sia in giurisprudenza che in dottrina, per arbitrato “libero” si intenda l'arbitrato irruuale.

A ciò si aggiunga che la clausola contiene ulteriori indici sintomatici dell'irritualità quali: l'utilizzo del criterio di giudizio dell'equità, nonché l'inosservanza di norme e termini stabiliti dalla legge. Tali aspetti denotano l'intenzione delle parti di adottare una procedura arbitrale che non fosse soggetta ai vincoli processualistici del codice di rito.

Ulteriore elemento decisivo è rappresentato dall'esplicito esonero dal deposito del lodo, deposito che è espressamente previsto all'art. 825 (rubricato proprio “Deposito del lodo”) quale presupposto fondamentale dell'istanza finalizzata all'emanazione da parte del Tribunale del decreto di esecutività del lodo emesso a seguito di arbitrato rituale e che invece non è ammesso per il lodo contrattuale.

Con riguardo alle eccezioni di parte reclamata, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 13884/2024) secondo cui in caso di dubbio sulla formulazione della clausola compromissoria l'arbitrato deve ritenersi rituale, non opera nel caso di specie dal momento che le parti hanno espressamente previsto all'art. 26 del suddetto contratto che si tratti di un arbitrato libero. Non vi è dunque alcuna incertezza sulla volontà contrattuale dei contraenti. Allo stesso modo, la previsione contrattuale concernente il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio in sede arbitrale non giova in alcun modo alla tesi di parte reclamata sulla ritualità dell'arbitrato, in quanto la mancata osservanza del principio del contraddittorio è causa di annullabilità del lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 808 ter c. 2 n. 5 c.p.c.

Ciò premesso, l'interpretazione letterale della clausola contrattuale in questione non comporta il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici; pertanto, il lodo oggetto di tale giudizio è da intendersi quale lodo contrattuale emesso a seguito di arbitrato irrituale (libero), ed in quanto tale non può esserne dichiarata l'esecutività ex art. 825 c. 1 c.c.

Per le ragioni di cui sopra, va revocato il decreto di esecutività del loro arbitrale n. 5616/2025 emesso il 23.07.2025 dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 3293/2025 R.V.G. Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, considerato che la fattispecie attiene all'ambito della volontaria giurisdizione, tenuto conto della peculiarità della vicenda e delle difficoltà interpretative attinenti alla clausola compromissoria e alla determinazione della volontà contrattuale dei contraenti, queste vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.

Infine, non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria nei confronti di *CP\_1* ex art. 96 c.p.c. Per quanto non sia stata ritenuta fondata l'istanza presentata da parte reclamata, non si ritiene che questa abbia agito, né tanto meno resistito con mala fede o colpa grave, non essendo state proposte domande, eccezioni o difese grossolanamente inammissibili o infondate. A ciò si aggiunga che: “*La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.*” (Cass. Civile, Sez. III, n. 26544/2024).

### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto da *Parte\_1* e per l'effetto revoca il decreto di esecutività del loro arbitrale n. 5616/2025 emesso il 23.07.2025 dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 3293/2025 R.V.G.

Compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra il reclamante *Parte\_1* [...] e la reclamata *CP\_1* ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.10.2025.

Il Consigliere rel.  
Dott. Massimo Lo Truglio

Il Presidente  
Dott. Giovanni Dipietro